

(N. 572)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1954

Norme per la circolazione su strade delle trattrici e macchine agricole.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, da vari anni sono in corso studi, discussioni e iniziative per aggiornare il nostro vecchio « Codice della strada » e metterlo in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze dei servizi e del traffico.

Gli studi sono però lenti e complessi, mentre le accennate esigenze si presentano, per taluni settori, urgenti e pressanti.

Appartiene a tali settori il capitolo riguardante le trattrici e le macchine agricole in genere il cui parco si è andato in questi ultimi anni e si va sempre più dilatando, assumendo proporzioni ed aspetti assolutamente imprevedibili al momento in cui l'attuale Codice della strada veniva compilato e approvato.

Come è risaputo, detto nostro « parco » si è almeno, da allora, quadruplicato per quanto riguarda le trattrici, mentre anche per le altre macchine ha assunto proporzioni tali da richiedere e imporre una più severa disciplina per il buon andamento del traffico e a tutela della pubblica e privata incolumità.

Per queste ragioni mi sono indotto a raccogliere ed esprimere nel presente disegno di legge le norme che sembrano più urgenti e più

necessarie, traducendo in articoli di legge quanto la prassi era andata via via suggerendo ed imponendo, secondo i suggerimenti della esperienza e degli uffici dei Ministeri competenti.

Il disegno di legge che si propone all'esame e all'approvazione del Senato si riferisce e si limita alle norme più comuni e fondamentali riflettenti le dimensioni, la sagoma, la velocità, il peso, i dispositivi di segnalazione e di sicurezza e via, via.

Si demanda al Potere esecutivo l'emana-zione delle più dettagliate norme regolamentari che sono più soggette a variazione e che maggiormente incidono sulla regolarità costruttiva e funzionale delle macchine e dei servizi.

Si intende con questo disegno di legge colmare d'urgenza una lacuna molto sentita dalle categorie interessate, aggiornando, come si è detto, nell'applicazione, le norme vigenti del Codice della strada e anticipando disposizioni che, a suo tempo, collaudate e corrette dalla esperienza, potranno essere accolte nel nuovo Codice stradale in corso di elaborazione e di studio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La circolazione su strade e sulle aree pubbliche delle trattrici e delle macchine agricole nonchè dei rimorchi adibiti al trasporto di prodotti e di cose di interesse agricolo è regolata dalla presente legge e dalle altre norme legislative vigenti in quanto applicabili.

Art. 2.

Per le trattrici agricole, per le macchine agricole operatrici semoventi, nonchè per gli attrezzi e le macchine agricole trainate da trattrici agricole devono essere osservati i limiti di peso stabiliti nel secondo comma dell'articolo 39 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con le sanzioni stabilite nell'articolo 39 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per i rimorchi, trainati da trattrici agricole e destinati ai trasporti di cui all'articolo 1 della presente legge:

1° la lunghezza totale non deve eccedere 6 metri se ad un solo asse, 7,5 metri se a due assi, 8 metri se a tre assi, esclusi in ogni caso gli organi di attacco;

2° il peso complessivo a pieno carico, nel limite massimo di 60 quintali se ad un solo asse, di 100 quintali se a due assi, di 120 quintali se a tre assi, non può eccedere:

a) due volte o quattro volte il peso in ordine di marcia della tratttrice qualora il treno tratttrice-rimorchio non superi la velocità di 15 chilometri-orari e se il rimorchio rispettivamente è privo o munito di freni comandabili dalla tratttrice;

b) tre volte il peso in ordine di marcia della tratttrice qualora il treno tratttrice-rimorchio non superi la velocità di 25 chilometri-

orari e se il rimorchio è munito di freno comandabile dalla tratttrice;

c) una volta il peso in ordine di marcia della tratttrice qualora il treno tratttrice-rimorchio superi la velocità di 25 chilometri-ora ed il rimorchio è munito di freno comandabile dalla tratttrice.

La inosservanza alle disposizioni del presente articolo è punita con le sanzioni stabilite rispettivamente dagli articoli 37 e 39 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 4.

La velocità di marcia sulle strade pubbliche delle trattrici agricole isolate o in servizi di traino o delle macchine agricole operatrici semoventi non può superare i 15 chilometri-ora se il veicolo o i veicoli non siano muniti di ruote gommate.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con le sanzioni stabilite dall'articolo 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 5.

I veicoli di cui all'articolo 1 circolanti isolatamente o accoppiati con adatti organi di trazione, devono essere muniti di sistemi di frenatura; gli organi di trazione e i sistemi di frenatura devono essere conformi alle norme del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con le sanzioni stabilite dall'articolo 47 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi nonchè gli attrezzi, le macchine agricole e i rimorchi trainati da trattrici agricole devono essere muniti dei dispositivi di segnalazione e visivi descritti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Tali dispositivi dovranno essere posti in funzione nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria per gli autoveicoli ordinari l'accensione delle luci e dei segnalamenti visivi.

Il contravventore è punito con le sanzioni stabilite dall'articolo 41 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 7.

Ogni trattrice non può trainare più di un rimorchio. Può trainare due macchine agricole o due attrezzi purchè la lunghezza del treno non superi 22 metri e purchè siano osservate le disposizioni particolari contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Alla condotta dei treni come sopra costituiti può essere adibito un solo conducente.

Il contravventore alle disposizioni di cui al primo capoverso del presente articolo è punito con le sanzioni stabilite dall'articolo 62 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 8.

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi, i rimorchi accoppiati a trattrici agricole e destinate ai trasporti ammessi nell'articolo 2 precedente, devono essere muniti di:

a) carta di circolazione intestata al proprietario con la specificazione: della destinazione agricola, dei dati relativi alla individuazione e alle caratteristiche di costruzione e funzionali del veicolo nonchè dell'utente, da rilasciarsi con le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge;

b) targa di riconoscimento.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con le sanzioni stabilite dall'articolo 70 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 9.

I conducenti di trattrici agricole circolanti isolatamente o in servizi di traino nonchè di macchine agricole operatrici semoventi, devono essere muniti di documento di abilitazione alla guida da rilasciarsi con le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.

Il conducente che circoli senza avere ottenuto il documento di abilitazione di cui al precedente comma è punito con le sanzioni dell'articolo 96 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento detta norme, oltre a quanto citato negli articoli precedenti, anche per quanto concerne:

a) i limiti d'impiego delle trattrici in servizi di traino per trasporti a mezzo rimorchio;

b) i modelli dei documenti di identificazione delle trattrici agricole, delle macchine agricole operatrici semoventi e dei rimorchi per trattrici agricole;

c) le modalità delle registrazioni riguardanti la proprietà e l'esercizio delle macchine oggetto della presente legge nei relativi documenti di riconoscimento;

d) la tenuta della matricola delle trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi, rimorchi per trattrici agricole;

e) le caratteristiche delle targhe di riconoscimento di cui devono essere munite le trattrici, le macchine agricole semoventi e i rimorchi per trattrici agricole.